

Sentenza Corte di Cassazione 26 maggio 2001, n. 7185

Sezione Lavoro

Giusta causa e giustificato motivo – Riqualificazione del licenziamento - Configurabilità

In riferimento all'inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, la fattispecie del licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo sono in rapporto di specialità, e unico è il potere di recesso da esse determinato, regolato nei suoi effetti dalla legge e non dalla volontà del recedente, con la conseguenza che, sussistendo i presupposti del licenziamento per giustificato motivo ma non anche quelli del licenziamento per giusta causa, l'intimato licenziamento in tronco non è invalido, ma produce i suoi effetti alla scadenza del periodo di preavviso, e la possibilità della sua relativa riqualificazione quale licenziamento per giustificato motivo va verificata dal giudice anche d'ufficio - pena il difetto di motivazione - nel momento in cui esclude la configurabilità di una giusta causa; tuttavia in appello tale difetto di motivazione va rilevato dal giudice solo se denunciato con i motivi di impugnazione e di conseguenza non può essere fatto valere successivamente in cassazione.